

dubbia applicazione nei confronti degli enti di diritto pubblico qual'è l'Istituto nazionale delle assicurazioni, definito dall'art. 1° del Regolamento 4 gennaio 1925, n. 63, Istituto di Stato:

2°) - di considerare, frattanto, invariati i saldi dei conti delle scritture al 31 dicembre 1951.

In data 15 dicembre 1952 il Ministro per l'Industria e Commercio comunicò l'avviso espresso dall'Avvocatura dello Stato sul quesito ad essa posto dal Ministero stesso, d'intesa con quello del Tesoro, circa l'applicazione della legge n. 74 all'Istituto nazionale delle assicurazioni e restituì lo schema di bilancio relativo all'esercizio 1951, affinché l'Istituto si attenesse al parere espresso dall'Avvocatura generale.

L'Avvocatura dello Stato, pur convenendo, in definitiva, sulla circostanza che l'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere compreso tra gli Enti cui si riferisce l'art. 1 della legge n. 74, in considerazione della lata dizione legislativa, esclude, col suddetto parere, la automatica applicabilità all'I.N.A. della legge stessa, la quale presuppone una facoltà legislativa di rivalutazione già esistente, facoltà ini-